CHE APPROVA LE CONVENZIONI ADDIZIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DI ALCUNE LINEE DI NAVIGAZIONE ESERCITATE DALLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA, PUGLIA E SICILIANA

Art. 1 (Convenzione con la navigazione generale italiana)

CONVENZIONE ADDIZIONALE a quella stipulata colla navigazione generale italiana approvata colla legge 22 aprile 1893

Il Ministero delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio, quello delle finanze e quello del tesoro a nome dello Stato;

Il comm. Domenico Gallotti ed il comm. Erasmo Piaggio, senatore del Regno, presidente il primo del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato il secondo della navigazione generale italiana, a nome della societa' stessa, in virtu' di regolare mandato;

Hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

a) Il viaggio ogni due settimane fra Trapani e Porto Empedocle, toccando Favignana, Marsala, Pantelleria, Lampedusa e Linosa, sara' eseguito ad ogni settimana, ripristinando cosi' il servizio indicato al secondo gruppo dei quaderni d'oneri, annessi alla precitata legge 22 aprile 1893, per le linee di navigazione con le isole dell'Arcipelago Toscano, di Pantelleria, Linosa e Lampedusa.

Per questo aumentato servizio sara' corrisposto alla navigazione generale italiana la sovvenzione annua di lire quarantaquattromila seicentoventi e cent. sedici (lire 44,620.16);

b) l'itinerario della linea quindicinale di cui alla lettera a del quaderno d'oneri B annesso alla detta legge, modificata dall'art. 1 n. 4 della convenzione approvata con la legge del 29 marzo 1900, n. 107, rimane determinato come segue:

Venezia-Ancona-Bari-Brindisi-Alessandria-Porto Said-Alessandria-Brindisi-Bari-Ancona-Venezia.

Per la maggiore percorrenza sara' corrisposta alla navigazione generale italiana la sovvenzione di lire 20 (venti) a lega attribuita alla linea stessa;

c) il viaggio ogni settimana, di cui all'art. 1, n. 9, lettera a, della convenzione approvata con la legge del 29 marzo 1900, n. 107, fra Trapani e Tunisi, toccando Favignana,

Marsala, Pantelleria e Biserta, sara' prolungato a Palermo, corrispondendosi per tale prolungamento alla societa' l'annua sovvenzione di lire diciassettemila trecentosessantadue e centesimi ventotto (17,362. 28);

d) sara' istituito l'approdo a Calasetta nel viaggio giornaliero di andata da Carloforte a Portovesme, di cui alla lettera v del quaderno d'oneri A annesso alla convenzione approvata con la precitata legge del 22 aprile 1893. Per la maggiore percorrenza derivante dalla esecuzione di tale approdo sara' corrisposta alla societa' la sovvenzione di lire quattromila (lire 4,000) all'anno.

Versione in vigore dal 1 settembre 1903, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva le convenzioni addizionali per il miglioramento di alcune linee di navigazione esercitate dalle societa' di navigazione generale italiana, Puglia e Siciliana
Estremi	Legge 8 luglio 1903, n. 355
Partizione	Convenzione con la navigazione generale italiana
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1903

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-le-convenzioni-addizionali-per-il-miglioramento-di-alcune/convenzione-con-la-navigazione-generale-italiana-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it